



## TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Bocce

### SENTENZA

Nel procedimento n. 7/19 c/ Nunzio Maugeri

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 12.06.2019, il Procuratore Federale, Avv. Giovanni Zoppi, ha disposto il deferimento di Nunzio Maugeri dinanzi al Tribunale Federale per rispondere delle violazioni degli artt. 1 e 2 del codice di comportamento sportivo del CONI, dell'art. 8 dello Statuto FIB, degli artt. 1 e 61 comma 3 lett. f) RGD, ovvero, per aver mantenuto il predetto soggetto nello svolgimento della funzione di arbitro una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, avendo altresì tenuto un comportamento scorretto manifestatosi in forme di minacce ed intimidazioni nei confronti del tesserato Bernardo Rossini.

Con denuncia inviata in data 18.03.2019, Bernardo Rossini segnalava alla Procura Federale il comportamento non corretto del direttore di gara Nunzio Maugeri in occasione dell'incontro tra le società Giardino dello Sport ed Amici del Mare disputatasi in data 17.01.2019.

Il Maugeri, ritenendo che il Rossini, tesserato del Giardino dello Sport che stava assistendo alla suddetta gara, stesse suggerendo ad un giocatore le giocate da effettuare, lo redarguiva aspramente assumendo nei confronti dello stesso un atteggiamento aggressivo e minaccioso.

Il Procuratore, dopo aver svolto le necessarie indagini, configurava a carico del Maugeri gli illeciti disciplinari di cui sopra e procedeva con l'atto di deferimento a giudizio.

Il Tribunale Federale fissava l'udienza per la trattazione alla data del 16.07.2019.

Si costituiva ritualmente il deferito, Nunzio Maugeri, con il patrocinio dell'avv. Danilo Iafrate, il quale contestava la ricostruzione formulata dalla Procura, chiedendo l'assoluzione del suo assistito. Rappresentava che questi aveva svolto solamente il suo

dovere di arbitro ed al termine della gara aveva sporto denuncia al Giudice Sportivo Nazionale per il comportamento inappropriato tenuto invece dal Rossini e dal Maurelli. Il Giudice Sportivo Nazionale riteneva fondato l'esposto e condannava il Rossini a 45 giorni di squalifica ed il Maurelli a 30. Pronuncia confermata anche in sede di reclamo dinanzi alla Corte di Appello Federale, la quale nella sentenza emessa in data 05.06.2019 affermava: "... [...] Non vi è alcuna prova in atti e neanche dai testi escussi che possa confutare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella denuncia del direttore di gara, Nunzio Maugeri, dichiarazioni che fanno fede se non in presenza di concrete prove che possano contrastare le dichiarazioni rese dal direttore di gara stesso. Allo stesso modo, non è emersa alcuna prova in ordine al fatto che il sig. Maugeri abbia potuto travalicare il suo ruolo o che abbia urlato o si sia comportato in maniera così come descritta nei loro atti dagli appellanti".

Nel corso del procedimento, il Tribunale ascoltava il Maugeri ed escuteva il teste indicato dalla di lui difesa, Altobelli Pietro nonché quelli indicati dalla Procura, Elio Paolucci e Domenico Palleschi.

All'esito, rinviava per la discussione alla data del 05.09.2019, disponendo altresì l'acquisizione dei fascicoli della Corte di Appello Federale n. 3/2019 e n. 3bis/2019.

All'udienza successiva, dichiarata aperta la discussione, la Procura si riportava all'atto di deferimento e per quanto riguardava la richiesta di condanna, in applicazione dell'art. 61 co. 3 lett. d) RGD, in combinato disposto con il comma 5 lettera b e comma 6 e l'applicazione dell'attenuante dell'art. 57, comma b, proponeva la più mite sanzione della squalifica di giorni 45.

La difesa si riportava alla memoria in atti, sottolineando che nel comportamento del Maugeri non vi era stato alcun travalicamento dei doveri ma solo una risposta ad una provocazione. Concludeva, quindi, per la richiesta di proscioglimento da ogni capo di incolpazione.

La causa veniva decisa nella medesima data, come da dispositivo letto in udienza.

Il Tribunale si riservava il termine di giorni 10 per il deposito della motivazione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Gli addebiti mossi all'incolpato Nunzio Maugeri sono infondati.

Codesto Collegio non può che condividere e confermare la decisione n. 5/2019 della Corte di Appello Federale, che statuendo *incinter tantum* sul punto, ha ritenuto non provato il comportamento scorretto ascritto al Maugeri. Né tale condotta risulta avvalorata dalle deposizioni dei testi escussi in questo giudizio.

Quanto dichiarato dal teste Palleschi all'udienza del 23.07.2019 sulle presunte minacce del Maugeri nei confronti del Rossini, non ha trovato puntuale conferma nelle affermazioni degli altri due Paolucci ed Altobelli che non hanno sentito il Maugeri intimidire il Rossini, né è stata raggiunta la prova sull'ulteriore circostanza che lo stesso Maugeri fosse a conoscenza o meno dello stato di salute del denunciante.

E' emerso invece che il direttore di gara sia dovuto intervenire più volte per richiamare alcuni spettatori, tra cui il Rossini, invitandoli a non suggerire ai giocatori le mosse da effettuare, e proprio questi invece di porre fine al proprio comportamento, ha apertamente contestato il Maugeri.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che l'incolpato debba essere prosciolto da ogni accusa, come indicato in dispositivo, letto all'udienza del 05.09.2019.

Il Tribunale Federale


Avv. Antonio De Nisco



Avv. Damiano Carrese



Avv. Rossana Muolo



Si comunichi a cura della Segreteria del Tribunale Federale a:

Sig. Nunzio Maugeri e per lui all'Avv. Danilo Iafrate.

Sig. Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi.

Roma, 13.09.2019

DEPOSITATO

Roma, 16.09.2019

La Segreteria

